



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

SETTORE 2 Servizi di gestione economico-finanziaria  
Ufficio Tributi

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 101 del 29.09.2012

Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2012.

L'anno duemiladodici nel giorno ventinove del mese di luglio nella sala Consiliare posta nella sede comunale, alle ore 18,15 si è riunito il Consiglio Comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO  
BORGHI CARLA  
CAI TOMMASO  
CAINI FRANCO  
CAINI GIACOMO  
LOTTI LORENZO  
MARZIALI MAURIZIO  
MORANDINI PIER LUIGI  
ROMITI STEFANO  
SECCHI SIMONE  
SIENI MASSIMO  
SOTTANI GIULIANO  
SOTTANI PAOLO  
STECCHI PAOLO  
VANNI TOMMASO (15)

Assenti: Allodoli Tiziano, Checcucci Luciano, Nardino Matteo, Pecorini Giulio, Pierini Filippo, Rotondi Lorella, (6)

Scrutatori: Morandini, Sieni, Caini F.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Greve in Chianti Dott.ssa Lorenza Faleri incaricata della redazione del presente verbale.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 201/2011 (Decreto Monti) convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 31.12.2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Dato atto che per tale triennio l'IMU è applicata in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo municipale) e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relative ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili;

Visto il D.Lgs 504/92 (decreto ICI) e gli art. 52 e 59 del D.Lgs 446/97 per le parti espressamente richiamate dal D.L. 201/2011 e le ulteriori compatibili;

Visti in particolare i commi da 6 a 10 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 con le quali vengono dettate le disposizioni in materia di aliquote e detrazioni IMU e fissati gli spazi di manovra dei Comuni rispetto alle aliquote base.

Ricordato che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 prevede all'art. 13 commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU:

1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
2. Aliquota del 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati;

Considerato che il Comma 11 del citato articolo 13 del decreto sopra cennato così dispone:

“11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 24.05.2012 in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 aveva approvato provvisoriamente le aliquote IMU coerenti con le previsioni di entrata.;

Visto il Decreto Legge 16/2012, in fase di conversione in Legge, che prevede un nuovo comma 12-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 che la prima rata dell'Imu sia pagata applicando le aliquote base e che i comuni potranno approvare e modificare il regolamento e le aliquote entro il 30 settembre 2012.

Ritenuto che questo comune intende approvare le aliquote anno 2012 ma rimandare a successivo atto l'approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria.

Considerato che a seguito della variazione di bilancio approvata nella delibera precedente si ritiene necessario di modificare in aumento alcune aliquote per adeguare l'incremento delle previsioni di entrata

Atteso che ai sensi dell'art.13 – co.10 – della suddetta norma i Comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'art.6, comma 3-bis, del Dlgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili nel matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale) e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della legge 662/1996 (ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l'anno 2012 le seguenti aliquote:

**0,40%** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A02, A03, A04, A05, A06, A07 e A11, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. A tale aliquota si assoggettano anche le unità immobiliari destinate ad abitazione dai soggetti previsti dall'art. all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

**0,60%** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09 comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. A tale aliquota si assoggettano anche le unità immobiliari destinate ad abitazione dai soggetti previsti dall'art. all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

- 0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute da soggetto passivo che ha acquistato la residenza in istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,36%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute da soggetto passivo che risulta cittadino italiano residente all'estero (A.I.R.E.) a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi della Case Popolari, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,90%** per le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo quale persona fisica e cedute in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 0,90%** per le unità immobiliari a destinazione non abitativa ed iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09) possedute dal



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

soggetto passivo quale persona fisica o da società nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa.

**1,00%** per le unità immobiliari a destinazione non abitativa ed iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09) possedute da soggetto passivo quale persona fisica o da società cedute in affitto o nei quali immobili il possessore non svolge direttamente l'attività lavorativa.

**0,90%** per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali del gruppo "B" e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora non siano considerate pertinenza di prima abitazione.

**0,95%** per le aree edificabili come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D:lgs 504/1992.

**1,06%** per le unità immobiliari che risultano a disposizione e/o sfitte sia a destinazione abitativa e iscritte al catasto fabbricati nel gruppo "A" e non abitativa iscritte al catasto fabbricati nelle categorie C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09)

**1,06%** per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria A10.

Avvertito che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Atteso che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze , nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta.

Visto l'art.13 – co. 15 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267:

Con 15 Consiglieri presenti, n. 10 voti favorevoli, voti contrari 3 (Caini Franco, Stecchi, Marziali), astenuti 2 (Borghi, Sottani Giuliano);

A maggioranza il Consiglio Comunale



DELIBERA

1) di determinare per l'esercizio 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune nel modo seguente:

**0,40%** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A02, A03, A04, A05, A06, A07 e A11, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. A tale aliquota si assoggettano anche le unità immobiliari destinate ad abitazione dai soggetti previsti dall'art. all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

**0,60%** per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09 comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. A tale aliquota si assoggettano anche le unità immobiliari destinate ad abitazione dai soggetti previsti dall'art. all'art. 9, comma 3, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

**0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado che la utilizzano come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute da soggetto passivo che ha acquistato la residenza in istituto sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**0,36%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetto passivo che nel proprio nucleo familiare sia presente un portatore di handicap grave certificato oppure una persona con riconosciuta invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.



**0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione possedute da soggetto passivo che risulta cittadino italiano residente all'estero (A.I.R.E.) a condizione che non sia locata o concessa in comodato, comprese le relative pertinenze. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**0,76%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi della Case Popolari, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**0,90%** per le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dal soggetto passivo quale persona fisica e cedute in locazione con contratto regolarmente registrato ad altra persona fisica che la utilizza come abitazione principale, comprese le relative pertinenze. Per abitazione principale s'intende l'unica unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente. Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati e classificate nelle categorie C02, C06 e C07 a stretto servizio dell'abitazione e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

**0,90%** per le unità immobiliari a destinazione non abitativa ed iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09) possedute dal soggetto passivo quale persona fisica o da società nei quali immobili svolge direttamente l'attività lavorativa.

**1,00%** per le unità immobiliari a destinazione non abitativa ed iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09) possedute da soggetto passivo quale persona fisica o da società cedute in affitto o nei quali immobili il possessore non svolge direttamente l'attività lavorativa.

**0,90%** per le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati nelle categorie catastali del gruppo "B" e nelle categorie C02, C06 e C07 qualora non siano considerate pertinenza di prima abitazione.

**0,95%** per le aree edificabili come definite dall'art. 2, comma 1, lettera "b" del D:lgs 504/1992.

**1,06%** per le unità immobiliari che risultano a disposizione e quindi sfitte sia a destinazione abitativa e iscritte al catasto fabbricati nel gruppo "A" e non abitativa iscritte al catasto fabbricati nelle categorie C01, C03 e le categorie del gruppo "D" ( da D01 a D09).

- **1,06%** per le unità immobiliari che risultano iscritte al catasto fabbricati nella categoria A10.

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche: alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 4) di dare atto che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' Imposta Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- 6) rimandare a successivo atto l'approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;

All'unanimità dei voti, legalmente espressi, il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.